

Oggetto: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "FILETTE" sita in territorio del Comune di Guarcino (FR). RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA – L. R. 90/80 Art. 27.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

**VISTO** il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

**VISTO** il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;

**VISTA** la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;

**VISTO** il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;

**VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

**VISTA** la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;

**VISTA** la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;

**VISTA** la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

**VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

**VISTA** la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

### **PREMESSO**

- ⇒ che con Delibera di Giunta Regionale n. 1239 del 24 marzo 1980 è stata rilasciata al Comune di Guarcino, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata "FILETTE", sita in territorio del Comune di Guarcino (FR), per la durata di anni trenta ed avente una estensione di Ha 60.50.00;
- ⇒ che con nota acquisita agli atti regionali prot. n. 49916 del 12 aprile 2007, il Sindaco pro-tempore ing. Giuseppe Di Vico, ha chiesto il rinnovo della concessione mineraria *de quo*;
- ⇒ che ai sensi dell'art. 27 della L.R. 90/80 la concessione può essere rinnovata semprechè il concessionario abbia curato con diligenza la valorizzazione del bene e ne abbia fatto richiesta almeno un anno prima della sua naturale scadenza;
- ⇒ che dall'esame istruttorio ricorrono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per accordare il rinnovo della concessione in argomento;
- ⇒ Che l'istanza, unitamente a tutti gli elaborati tecnici sono stati inviati, al sindaco del Comune di Guarcino per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- ⇒ Il Comune di Guarcino, ha restituito la documentazione completata di relata di avvenuta pubblicazione senza opposizioni;
- ⇒ Che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, è stata data comunicazione dell'istanza all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, al Comune di Guarcino (Ufficio Tecnico), alla C.C.I.A.A. di Frosinone ed alla A.S.L. FR2 competente per territorio, per le eventuali osservazioni;
- ⇒ Che la ASL con nota prot. 1001 del 27 novembre 2007 ed acquisita agli atti regionali con prot. 180512 del 10 dicembre 2007, ha espresso il proprio parere igienico sanitario favorevole;
- ⇒ Che con nota prot.419 del 23 gennaio 2008 il Sindaco del Comune di Guarcino ha trasmesso agli atti regionali copia del quotidiano "La Provincia" del 23 gennaio 2008 contenente l'avviso del procedimento *de quo*;

- ⇒ Che dalla documentazione agli atti risulta che il titolare della Concessione effettua regolarmente il pagamento delle tasse concessorie;
- ⇒ Che la documentazione posta a corredo dell'istanza appare idonea e congrua per lo scopo a cui è finalizzata.

**PRESO ATTO** che nella decorsa vigenza è stata attivata la coltivazione del giacimento minerario stesso;

**RITENUTO** che il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione Mineraria in argomento, risulta idoneo e razionale;

**CONSIDERATO** che il coacervo pertinenziale della miniera risulta in buono stato di conservazione e manutenzione;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 42 lett. C della L.R. 90/80 così come modificata dalla L.R. 31/93, l'istanza in argomento, corredata del rapporto redatto dall'Ufficio istruttore, è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Regionale per le acque minerali e termali riunitasi nella seduta del 21 dicembre 2007;

**PRESO ATTO** che la citata Commissione, in esito alle risultanze dell'iter istruttorio svolto, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo al Comune di Guarcino – della Concessione Mineraria di acqua minerale denominata “FILETTE ” sita in territorio del Comune di Guarcino (FR), per anni TRENTA;

**CONSIDERATO** quanto sopra e ritenuto che il rinnovo di Concessione può essere concesso in quanto il concessionario ha curato con diligenza la valorizzazione del bene;

## **DETERMINA**

Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa

ART. 1 Di rinnovare la Concessione Mineraria denominata “FILETTE” sita in territorio del Comune di Guarcino (FR), avente un'estensione pari ad Ha 60.50.00, al Comune di Guarcino – per anni 30 (TRENTA) a decorrere dalla data del presente provvedimento.

ART. 2 Il programma e gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione di cui trattasi, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario.

ART. 3 Il Titolare della Concessione è tenuto a corrispondere alla Regione Lazio:

- a. il diritto proporzionale annuo anticipato di € 3.780,17 (euro tremilasettecentottanta/17) quale importo minimo da corrispondere ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8;
- b. la tassa di Concessione Regionale di €. 816,38 (euro ottocentesedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 e successive modificazioni;
- c. a far pervenire alla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, copia autentica di avvenuta trascrizione della Determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
- d. ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle

falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzo dell'acqua.

- e. il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
- f. restano confermati tutti gli obblighi, disposizioni ed oneri dettati con l'originaria Deliberazione di Giunta 5645 del 16 settembre 1986 citata nelle premesse ed alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dall'Autorità Mineraria Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento della sorgente nonchè a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua.

Art. 5 – In attesa della individuazione delle zone di protezione, l'estensione di quella igienico sanitaria, la si fa coincidere con l'area avente raggio pari a 10 metri misurato dal punto di captazione della falda, quella di protezione ambientale, con l'area di Concessione mineraria denominata "FILETTE".

A. Le zone di protezione sono sottoposte ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori delle zone di protezione;
- e) sono vietate le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione, e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
  - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua;
  - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
  - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
- g) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
- h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante il pozzo della concessione "FILETTE";
- i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- k) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
- l) sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'elenco delle lavorazioni insalubri.

- B. Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Guarcino, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80.
- C. Il Comune di Guarcino è tenuto a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi, nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico sanitarie della falda mineralizzata.
- D. La zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta la falda mineralizzata della concessione di acqua minerale "FILETTE" sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.